

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 27.6.2016 La Nuova Procedura Civile, 4, 2016



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Inosservanza dei termini perentori e raggiungimento dello scopo

Il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità d'un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi d'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori per i quali siano state dettate apposite e separate disposizioni.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.3.2016, n. 4672

...omissis...

Premesso

che Sxxxx proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 2529 in data 29.06.2010 della Corte di appello di Napoli di rigetto dell'appello avverso la sentenza n. 9411/2005 con la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda da xxx proposta nei xxxx liquidazione, delle xxxx s.p.a., quale impresa designata xxx

che ha resistito la società xx indicata qualità, depositando controricorso, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta da parte degli altri intimati P.M., quale coniuge superstite di Gxx.D., in proprio e quale figlio di G.C., xxx

che in esito all'udienza collegiale del 17.02.2015 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di T. sxxx.a. in liquidazione, litisconsorte necessaria, cui il ricorso non risultava notificato, in quanto l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta non conteneva nè la data, nè la sottoscrizione del ricevente;

che, in esito alla comunicazione in data 27.04.2015 dell'ordinanza collegiale contenente l'ordine di integrazione del contraddittorio entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa, la ricorrente provvedeva al deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'indicata società in cancelleria alla data del 6 ottobre 2015;

tanto premesso, il ricorso va dichiarato improcedibile in forza del disposto dell'art. 371 bis c.p.c., in ragione del quale "qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato".

Invero risulta dalle emergenze processuali sopra riportate, quali rilevate dall'esame del fascicolo di ufficio del giudizio di cassazione, che l'atto di integrazione del contraddittorio è stato depositato in cancelleria ben oltre la scadenza del termine suindicato, atteso che:

l'ordinanza di integrazione del contraddittorio risulta comunicata in data 27.04.2015; che da tale data decorreva il termine di gg. 60 fissato per l'integrazione del contraddittorio;

che la scadenza di tale termine costituiva il dies a quo del termine perentorio per il deposito;

che detto deposito avveniva solo in data 06.10.2015.

E', poi, principio acquisito che, attesa la perentorietà del termine in discussione, il mancato deposito dell'atto o il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comportino l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa neppure dalla costituzione della controparte intimata (peraltro nella specie non avvenuta), posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità d'un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi d'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori per i quali siano state dettate apposite e separate disposizioni (Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 26225 del 02 dicembre 2005).

In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile.

Si ravvisano i giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo originario qui applicabile per compensare interamente tra le parti costituiti le spese del giudizio di cassazione, avuto riguardo alla circostanza che l'improcedibilità è stata oggetto di rilievo di ufficio. p.q.m.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

